

ALL A
al Regolamento per il
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
TIPOLOGIA LAVORI “- Acquedotti – L1”

Settori Speciali - acque

di cui al Regolamento Sistema di qualificazione

- delibera del CdA del 30.07.2020 n. 32 e delibera del Presidente del 31/07/2020 n. 39 -

1. FINALITÀ

Con riferimento al “Regolamento Sistema di Qualificazione per lavori – Settori speciali” il presente Allegato A, in attuazione del suddetto sistema, regola la formazione di un Elenco /Albo di operatori economici esecutori di lavori pubblici qualificati per **Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1”** per affidamenti sotto e sopra soglia comunitaria al fine di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare alle gare.

Si ricorda che il Sistema di Qualificazione è finalizzato a costituire Elenchi /Albi di soggetti per più “Tipologie di lavori” in possesso di specifici requisiti di qualificazione di ordine generale e di carattere speciale dotati di capacità professionale e idoneità effettivamente comprovate.

E’ da ritenersi parte integrante del presente avviso il “Regolamento Sistema di Qualificazione” come sopra citato che regola la gestione e la formazione degli Elenchi /Albi.

Il “Regolamento Sistema di Qualificazione” è scaricabile e visionabile nel sito ww.eaut.it ed in piattaforma asmel <https://piattaforma.asmel.eu/>

2. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione è destinato ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice degli Appalti. È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Non è consentito ad un soggetto di presentare Richiesta di qualificazione ad una medesima Tipologia di lavori in forma individuale e contemporaneamente in forma associata di R.T.I. o Consorzio ordinario

Per la fase di gara si richiama espressamente l’applicazione l’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici (a tale fine si ricorda e evidenzia anche che se il consorzio concorre in proprio, le consorziate non possono partecipare alla gara). Il mancato rispetto dell’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici provocherà l’esclusione sia del Consorzio che della Consorziate e la cancellazione dal Sistema di qualificazione.

Per la fase di esecuzione inoltre si ricorda (in particolare per i consorzi di cui alle lettere “b” e “c”, secondo comma dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici) che la consorziate che venga indicata quale esecutrice dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine anche speciale al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione (la perdita dei requisiti in questione da parte della consorziate esecutrice comporterà esclusivamente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziate che ne sia in possesso).

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa pro tempore vigente in materia.

3. TIPOLOGIE DI LAVORO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Il presente Avviso è valido per la qualificazione degli operatori economici nella **TIPOLOGIA DI LAVORI** denominata “**acquedotti – L1**” che prevede il contestuale e cumulativo possesso di ambedue le categorie SOA - OG6 e OS35

Per la Tipologia di lavori “acquedotti L1-”, l’operatore economico dovrà possedere dunque le due categorie SOA richieste (OG6 e OS35), sia generale che specializzata e l’operatore economico indicherà le classifiche possedute e richieste; l’operatore economico dovrà altresì precisare la fascia di richiesto inquadramento (e dunque di appartenenza) sulla base dei “requisiti oggettivi aggiuntivi” posseduti.

La qualificazione all’interno di una determinata categoria abilita l’operatore economico qualificato a partecipare a gare e ad eseguire lavori nel limite massimo dell’importo previsto dalla classifica di appartenenza, incrementabile di un quinto, tenuto peraltro conto delle rispettive “fasce” di appartenenza sulla base dei requisiti oggettivi aggiuntivi posseduti.

Si ricorda che l'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

4. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO/ALBO

Sarà istituito un Elenco operatori economici per la **Tipologia di lavori "acquedotti – L1"**

L' Elenco/Albo sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione all' Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di qualificazione, secondo quanto previsto dall'art. 7. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO/ALBO

I candidati di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare ad EAUT apposita Domanda di Iscrizione utilizzando la piattaforma Asmel <https://piattaforma.asmel.eu/> raggiungibile anche dal sito internet www.eaut.it (gare ed appalti – piattaforma telematica). Raggiunta la piattaforma/portale accedere alla sezione Albo Fornitori ed individuare tra i contenuti la presente procedura denominata: *"Sistema di qualificazione - Tipologia lavori "acquedotti- L1" - settori speciali- EAUT"*

Per partecipare alla procedura è necessario:

- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID, www.agid.gov.it);
- registrarsi ed abilitarsi al Portale <https://piattaforma.asmel.eu/>;
- fornire con completezza i dati richiesti dalla piattaforma al momento della Registrazione Operatore Economico;
- accedere alla presente procedura da individuarsi nell'Albo Fornitori della piattaforma e denominata *"Sistema di qualificazione - Tipologia lavori "acquedotti- L1" - settori speciali- EAUT"*
- compilare altresì la *"Domanda di iscrizione"* (Mod. 1), il *DGUE* -Documento di gara unico europeo- per le dichiarazioni sull'art. 80 Dlgs 50/2016 la *"Dichiarazione Capacità professionale ed economica -finanziaria"* (Mod. 2) *"Dichiarazione requisiti oggettivi aggiuntivi"* (Mod. 3)

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma è possibile consultare le "Norme tecniche di utilizzo" a disposizione in piattaforma o rivolgersi al supporto inviando una e-mail a assistenza@tuttogare.it o telefonando al 02-40031280 dalle 9,00 alle 17,30

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante compilazione elettronica della "Domanda di iscrizione", del "DGUE", della "Dichiarazione Capacità professionale ed economica -finanziaria" e della Dichiarazione requisiti oggettivi aggiuntivi" recando in allegato la *documentazione a corredo*, secondo quanto previsto dal successivo art. 6

Tutta la documentazione, per essere caricata dovrà essere in formato pdf o pdf p7m sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore (in tal caso deve essere allegata anche la procura).

Nel caso in cui ci siano più soggetti tenuti alle dichiarazioni relative ai requisiti generali, l'operatore economico dovrà allegare i files in formato PDF e firmati digitalmente da ciascun legale rappresentante in un'unica cartella compressa (zip).

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

La Richiesta di iscrizione deve essere effettuata solo ed esclusivamente mediante piattaforma Asmel (<https://piattaforma.asmel.eu/>) al contrario è considerata non valida.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all'Elenco, ovvero di

sospensione e/o cancellazione dallo stesso e quindi dal Sistema di qualificazione (vedi art. 9.2 del regolamento)

5.1. SOGGETTO RIUNITO

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti la richiesta di iscrizione dovrà essere corredata, a seconda dei casi, dell'impegno a costituire A.T.I (laddove trattasi di A.T.I costituenda) ovvero dell'atto costitutivo laddove trattasi di raggruppamento già costituito. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, sia costituiti che costituendi, a condizione che venga mantenuta inalterata - per tutto il periodo di efficacia dell'Elenco - la loro composizione come risultante dalla richiesta di qualificazione, potranno modificare la loro natura (da un raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa revoca/cancellazione dall'Elenco del soggetto già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore richiesta di qualificazione del nuovo soggetto. La revoca/cancellazione da parte del Soggetto già iscritto in ATI deve precedere la richiesta di iscrizione del nuovo soggetto. È fatto divieto di presentare richiesta di qualificazione come componente di più soggetti riuniti (Art. 2 "Soggetti Ammessi"). Nel caso un'impresa risultasse componente di più ATI o Consorzi si procederà alla cancellazione di tutti i soggetti iscritti.

5.2 AVVALIMENTO

Il candidato che presenta la richiesta di qualificazione può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti.

Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il Candidato pertanto oltre alla documentazione di cui al punto 7) dovrà produrre:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata della permanenza del Candidato nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati dimostrandone il possesso allegando apposita documentazione;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa antimafia;
- c) apposita autocertificazione antimafia.

Il candidato e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse richiedendo la cancellazione dall'Elenco.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato.

EAUT si riserva di valutare l'idoneità della documentazione presentata, secondo la natura e la tipologia del singolo requisito messo a disposizione, nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento e parità di trattamento.

6. REQUISITI DI ISCRIZIONE

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, ivi compresi i requisiti oggettivi aggiuntivi comporta la non iscrizione non risultando dimostrata la specifica capacità richiesta o determina la cancellazione del soggetto dall'Elenco e quindi dal Sistema di qualificazione.

I soggetti che intendano iscriversi nell'Elenco devono dimostrare:

- A) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

B) l’Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nelle categorie di lavori per le quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

C) il possesso di Requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria - capacità tecnico professionale)

D) il possesso dei requisiti oggettivi aggiuntivi di capacità professionale;

E) il possesso di Sistemi della qualità e di gestione ambientale.

F) idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residenti in Italia, i requisiti richiesti con il presente avviso dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per l’ammissione all’Elenco gli operatori devono rilasciare ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore munito di poteri di rappresentanza (allegando obbligatoriamente la suddetta procura) mediante compilazione del DGUE, sottoscritto digitalmente:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici (art. 80 D. Lgs 50/2016 e smi). Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall’operatore economico con la compilazione del DGUE (messo a disposizione anche in piattaforma e/o scaricabile da internet).

Si ricorda che le dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 4, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 devono essere rese da tutti i soggetti compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla presentazione della domanda, anche per tramite del legale rappresentante:

per le imprese individuale: titolare e direttore tecnico

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico

per le società in accomandita semplice soci accomandatari e direttore tecnico

per le altre società e Consorzi

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori e procuratori generali

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza

altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico

socio unico persona fisica,

socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 4

Allegare DGUE (in caso di RTI o Consorzio, in caso di avvalimento: DGUE di ogni impresa)

Allegare carta di identità vigente del sottoscrittore e/o procura;

(-) di accettare il Patto di integrità che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a lealtà trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto dalla partecipazione all’esecuzione contrattuale.

Allegare Patto di integrità

(-) di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nelle categorie di lavori le quali si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; l’operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A) in piattaforma nell’apposita sezione da compilare o tra i documenti.

Allegare C.C.I.A.A (in caso di RTI o Consorzio, in caso di avvalimento: per ogni impresa)

(-) rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 67, e 89 del Dlgs 159/2011 per tutti i soggetti (indicare: luogo, data di nascita, codice fiscale) sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del Dlgs 159/2011.- **Allegare dichiarazione in autocertificazione per le verifica antimafia.**

La dichiarazione in autocertificazione per le verifica antimafia può essere omessa nel caso in cui:

- gli operatori siano iscritti all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list – art. 1, c. 52 della L. 6/11/ 2012, n. 190), da dichiararsi con “ *Domanda di iscrizione*”. - **Allegare Certificazione iscrizione white list (in caso di RTI o Consorzio, in caso di avvalimento: per ogni impresa)**

- gli operatori siano iscritti all’ Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30, c. 6 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni L. 15 dicembre 2016, n. 229) da dichiararsi con *Domanda di iscrizione* - **Allegare Certificazione Anagrafe antimafia (in caso di RTI o Consorzio, in caso di avvalimento: per ogni impresa)**

Laddove gli operatori abbiano presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List ovvero all’Anagrafe antimafia nei termini di legge e il relativo iter non sia completato, gli stessi dovranno presentare detta istanza nonché copia del certificato di iscrizione scaduto.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate che saranno designate per l’esecuzione

Per i Soggetti Riuniti (art. 5.1) **Allegare: Atto costitutivo ATI o dichiarazione ATI costituenda (dichiarazione di impegno da presentarsi con “Domanda di iscrizione”**

In caso di avvalimento per gli allegati vedere punto 5.2. “**Avvalimento**”

6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per l’ammissione all’Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacita professionale (vedi 6.3 e 6.4)
- capacita economico finanziaria (vedi 6.5)

Si tiene a richiamare ulteriormente quanto specificato ed illustrato al precedente **punto 2. “Soggetti ammessi”**.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE

L’operatore, all’atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie indicate e classifica per la quale si richiede l’iscrizione, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA di lavori L. 1 (OG6 con OS35)				
			Categoria generale SOA	Categoria speciale SOA

	Classifiche SOA		OG6	OS35
	I	Fino a 258.000,00+20%		
	II	Fino a 516.000,00+20%		
	III	Fino a 1.033.000,00+20%		
	IIIbis	Fino a 1.500.000,00+20%		
	IV	Fino a 2.582.000,00+20%		
	IVbis	Fino a 3.500.000,00+20%		
	V	Fino a 5.165.000,00+20%		
	VI	Fino a 10.329.000,00+20%		
	VII	Fino a 15.494.000,00+20%		
	VIII	illimitata		

Per la “Tipologia di lavori “acquedotti – L1”, l’operatore economico dovrà possedere tutte le categorie SOA richieste, sia generali che specializzate indicando la classifica posseduta e richiesta: Allegare SOA

Per la fase di esecuzione si ricorda inoltre (in particolare per i consorzi di cui alle lettere “b” e “c”, secondo comma dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici) che la consorziata che venga eventualmente indicata quale esecutrice dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine anche speciale al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione.

Per il possesso del sistema di gestione per la qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO9001: **Allegare Certificazione UNI EN ISO9001 (in caso di RTI o Consorzio: per ogni impresa)**

6.4 REQUISITI OGGETTIVI AGGIUNTIVI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE

Per soddisfare i requisiti oggettivi aggiuntivi sotto indicati il candidato dovrà:

- rendere una “dichiarazione requisiti aggiuntivi” contenente una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza a quanto richiesto, l’indicazione del committente/i, l’esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, per la parte che vi rientra e che soddisfino il requisito. **Allegare Dichiarazione requisito aggiuntivo**

- comprovare la sussistenza del requisito aggiuntivo per la fascia riferita alla categoria nell’ambito della “Tipologia di lavori L1 - acquedotti” allegando il “contratto” (o i contratti, se si indica più di un lavoro) in forza del quale è stato regolarmente eseguito il lavoro (o i lavori). Precisare in caso di raggruppamento temporaneo e - in caso di consorzio ordinario - l’impresa che tali lavori ha eseguito. **Allegare Contratto/i - SAL**

Per la Tipologia di lavori “acquedotti – L1” il candidato dovrà dimostrare:

- di aver eseguito direttamente nel **decennio** antecedente la richiesta di iscrizione - per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della fascia per la quale si richiede l’iscrizione

- (per la OG6) lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere sotto indicate:

- opere di linea quali condotte in acciaio di grande diametro (DN almeno pari a 400 mm);

e/o

- vasche di compenso in conglomerato cementizio armato della capacità di almeno 10.000,0 mc;
- (per la OS35) lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere sotto indicate:
 - - attraversamenti stradali e/o ferroviari e/o fluviali tramite tecnologia no-dig con la posa in opera di tubi-guaina di grande diametro (DN almeno 1000 mm)

-----	Importo complessivo di lavori di cui al requisito aggiuntivo realizzati negli ultimi 10 anni 	FASCIA 1° Non inferiore a euro 1.000.000,00	FASCIA 2° Non inferiore a euro 3.000.000,00	FASCIA 3° Non inferiore a euro 5.350.000,00	FASCIA 4° Non inferiore a euro 10.000.000,00
CATEGORIA 		-----	-----	-----	-----
OG6	-----				
OS35	-----				

A fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti oggettivi aggiuntivi dovranno essere presi in considerazione i lavori (inerenti a quelli descritti per caratteristiche e dimensioni e per modalità esecutive) eseguiti con esito positivo, ultimati negli esercizi indicati, ed anche quelli in corso di esecuzione ma per questi, si dovrà imputare la sola parte realizzata e liquidata (SAL) o da liquidarsi e rientrante nel periodo di riferimento: **Allegare contratto/contratti e SAL o altro documento**

Si precisa che laddove l'operatore economico indichi opere che per caratteristiche dimensioni e per modalità esecutive non corrispondano a quanto richiesto il valore delle stesse non potrà essere computato.

Se l'operatore economico non dimostra il possesso della fascia richiesta, per mancato raggiungimento del valore, verrà inserito nella fascia che riesce a raggiungere.

Se l'operatore economico non produce la documentazione di cui al requisito oggettivo aggiuntivo la richiesta di iscrizione è immediatamente respinta.

Per la fase di esecuzione inoltre si ricorda (in particolare per i consorzi di cui alle lettere "b" e "c", secondo comma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici) che la consorziata che venga eventualmente indicata quale esecutrice dovrà - al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione - dimostrare il requisito oggettivo aggiuntivo.

6.5 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. la presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l'Istituto bancario e l'operatore per il quale la referenza è richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l'istituto dichiarante.

Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese la referenza bancaria deve essere posseduta dalla mandataria e dalle mandanti. **Allegare la referenza bancaria (in caso di RTI: per ogni impresa)**

7. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La determinazione di accogliere o rigettare ogni richiesta di qualificazione è assunta con provvedimento del Responsabile degli Elenchi, previa analisi e valutazione della documentazione effettuata dal Responsabile del Processo di Qualificazione e redazione di relativo verbale.

L'esito delle operazioni viene comunicato al candidato nei tempi e modi di cui all'art. 132 del Dlgs 50/2016.

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente EAUT si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta

Se l'operatore economico non produce la documentazione di cui al requisito oggettivo aggiuntivo la Richiesta di iscrizione è immediatamente respinta.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, di norma e salvo diverso termine richiesto dal procedimento e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 134 e 132 del Dlgs 50/2016, entro 90 giorni dalla sottomissione alla piattaforma Asmel della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

8. L'ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

EAUT comunica mediante la piattaforma Asmel l'esito del procedimento, specificando, se l'operatore economico si è qualificato – “stato abilitato” ovvero, se negativo, la motivazione sottesa al provvedimento di diniego della qualificazione “stato respinto”.

Il procedimento di verifica della candidatura è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, l'idoneità dei requisiti di qualificazione e la specifica competenza sulla base del criterio oggettivo aggiuntivo di selezione, dichiarato e comprovato, in relazione alla Tipologia di lavori “acquedotti L1”

A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei e qualificati ad essere invitati a partecipare alle procedure ristrette e negoziate, nei limiti della classifica, tenuto anche conto della capacità specifica di mostrata con il possesso del requisito oggettivo aggiuntivo, senza ulteriore pubblicazione di bando.

9. QUALIFICAZIONE: DURATA, MODIFICHE E RINNOVO

L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da EAUT. La durata di ciascuna qualificazione è annuale e decorre dalla data di approvazione in piattaforma della richiesta di qualificazione (sempre che nel predetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni prescritte). È fatto salvo quanto disposto all'art. 9.2 del regolamento in merito alle ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Elenco.

L'impresa già qualificata per apportare modifiche alla propria iscrizione o per cancellarsi prima della scadenza dell'anno deve revocare la precedente iscrizione ed eventualmente presentare una nuova Richiesta di iscrizione a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Alla scadenza dell'anno la piattaforma invierà alla pec del Soggetto iscritto un avviso di prossima scadenza e l'operatore economico che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco sarà tenuto ad aggiornare o presentare nuova richiesta di qualificazione mediante la piattaforma, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il

rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l'operatore economico sarà automaticamente cancellato dall'Elenco e non potrà essere invitato alle procedure di gara.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA'

Con la presentazione della Domanda di iscrizione, l'operatore economico si obbliga a osservare le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice di Comportamento di EAUT ed al rispetto del Patto di Integrita' che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a lealtà trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale. I due documenti sono consultabili nel sito www.eaut.it -Amministrazione Trasparente-

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall'Ente trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. In conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dalla presente procedura nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Sarà assicurata inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo. I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che per attività necessarie agli adempimenti derivanti dalla procedura di gara nonché per l'assolvimento di un obbligo legale cui potrà essersi sottoposti, comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dati personali. Eventuali trasferimenti fuori dal territorio dell'Unione europea potranno avvenire esclusivamente secondo quanto previsto al Capo V del GDPR. Le Parti si impegnano a collaborare affinché eventuali violazioni dei dati personali siano gestite conformemente alle disposizioni di cui all'art. 33 del GDPR e per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla sospensione e cancellazione dall'Elenco dell'Operatore Economico sarà competente, in via esclusiva, il TAR della Toscana.